

PROGETTO DI LEGGE

“Divieto del monouso non biodegradabile nelle mense e nelle feste pubbliche”

RELAZIONE

Il presente progetto di legge regionale è volto a limitare l'utilizzo dei cosiddetti prodotti “usa e getta” nelle mense e nelle feste pubbliche della regione.

La normativa comunitaria e la legislazione nazionale, a partire dal Decreto Ronchi del 1997, hanno posto come principi base della politica di gestione dei rifiuti la prevenzione e la riduzione della loro produzione.

Nonostante tale lunga storia normativa allo stato attuale la prevenzione rimane un concetto pressoché astratto la cui applicazione, senza sistemi regolamentari precisi, rimane alla sensibilità, economica più che ambientale, di produttori e consumatori.

In questo quadro il progetto di legge introduce il divieto alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, compresi gli istituti scolastici, di utilizzare nelle proprie mense contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili per la somministrazione degli alimenti o delle bevande.

Allo stesso modo si introduce il divieto di uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili presso feste pubbliche e sagre consentendo, in tutti i casi, l'utilizzo di contenitori e stoviglie biodegradabili dove si prevede l'apposita raccolta differenziata dei rifiuti organici.

Secondo dati elaborati da “Il Sole 24 Ore” il mercato italiano dei principali prodotti “usa e getta” di largo consumo nel complesso vale più di 4 miliardi di euro, considerando soltanto i settori merceologici principali.

Fra questi risulta di assoluto rilievo la produzione di stoviglie, contenitori, posate, tovaglie e tovaglioli, sia in plastica sia in carta, per i quali il mercato italiano rappresenta il maggiore in Europa, con un valore di produzione di circa 960 milioni di euro, ed è in costante espansione, secondo quanto dichiarato dall'Associazione delle industrie italiane produttrici di stoviglie monouso in plastica che raccoglie circa il 90 % dei produttori italiani.

I motivi di un tale successo vanno ricercati nella capacità che questi prodotti hanno di essere in linea con alcune tendenze della nostra società, come la crescita della mobilità delle persone, l'aumento del numero dei pasti consumati fuori casa e la ricerca della massima comodità.

Al fine di contrastare un meccanismo di consumo fortemente energivoro e ad alto impatto ambientale e per ridurre significativamente la quantità dei rifiuti prodotti, è necessario prevedere l'utilizzo nelle mense e nelle manifestazioni, almeno in quelle pubbliche, di stoviglie e posate riutilizzabili, sostenendo, anche finanziariamente, le iniziative degli enti locali più sensibili che si sono già mossi in questa direzione.

La Provincia di Parma, ad esempio, certifica "Ecofeste" quelle iniziative che garantiscono azioni per una corretta riduzione degli sprechi. Sono denominate "Ecofeste" quelle che attuano la raccolta differenziata di plastica, vetro, carta e lattine, che separano gli oli di frittura, che adottano accorgimenti per ridurre i rifiuti (le bottiglie con vuoto a rendere, i piatti in ceramica al posto di quelli usa e getta, ecc.). Per le feste più meritevoli sono, inoltre, previsti contributi economici a supporto degli interventi più complessi ed onerosi.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge, consistenti nel fornire un contributo concreto ai principi di riduzione della produzione dei rifiuti contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'articolo 2 istituisce il divieto alla Regione, alle province, ai comuni e agli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, compresi gli istituti scolastici, l'utilizzo nelle proprie mense di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili per la somministrazione degli alimenti o delle bevande. L'articolo istituisce lo stesso divieto anche presso feste pubbliche e sagre.

L'articolo 3 prevede le deroghe ai divieti di cui all'articolo precedente, mentre l'articolo 4 attribuisce alla Regione e ai Comuni i compiti di monitoraggio sull'applicazione della legge.

L'articolo 5 determina infine il regime sanzionatorio applicabile ai divieti e attribuisce le funzioni di vigilanza sull'applicazione della legge.

PROGETTO DI LEGGE

“Divieto del monouso non biodegradabile nelle mense e nelle feste pubbliche”

ART. 1 (Finalità)

1. La finalità della legge è quello di dare un contributo concreto all'attuazione dei principi di :
 - riduzione della produzione dei rifiuti contenuti nella L.R. n. 27/94 e successive modificazioni, nel Piano Regionale di Azione Ambientale, nel DLgs. n. 152/2006 e nella direttiva 2004/12/CE di modifica della direttiva 94/62/CE,
 - sviluppo sostenibile con effetti positivi locali e globali,
 - convivenza civile ed educazione ambientale e sociale.

ART. 2

(Modalità nell'utilizzo del monouso)

1. E' fatto divieto alla Regione, alle province, ai comuni e agli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, compresi gli istituti scolastici, l'utilizzo nelle proprie mense di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili per la somministrazione degli alimenti o delle bevande.
2. E' fatto divieto presso feste pubbliche e sagre l'utilizzo di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili per la somministrazione degli alimenti o delle bevande.
3. L'utilizzo di contenitori e stoviglie biodegradabili deve prevedere l'apposita raccolta differenziata.

ART. 3 (Deroghe)

1. L'utilizzo di contenitori e stoviglie monouso, non biodegradabili, è consentito nei seguenti casi:
 - emergenze igienico-sanitarie certificate dall'AUSL,
 - diete personalizzate, con certificazione medica, non confezionabili in loco,
 - guasti documentati alle lavastoviglie in dotazione,
 - interruzioni del servizio di acquedotto.

ART. 4 (Monitoraggio)

1. La Regione verifica lo stato di attuazione della presente legge e delega i Comuni a controllare l'attuazione della stessa presso gli istituti scolastici, le feste pubbliche e le sagre.

ART. 5 (Sanzioni)

1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) € 10.000,00 per la violazione delle norme di cui all'art. 2, comma 1,
 - b) € 5000,00 per la violazione delle norme di cui all'art. 2, comma 2,
 - c) € 2000,00 per la violazione delle norme di cui all'art. 2, comma 3.
2. L'ente competente alla irrogazione delle sanzioni sono i Comuni.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel bilancio del Comune territorialmente competente.